

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 aprile 2022

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è stato convocato presso l'organismo di mediazione ExAequo ADR di Potenza (Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 marzo 2022.

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che – come già evidenziato nella seduta del 22 marzo 2022 – oggetto della controversia in questione risulta essere una richiesta di risarcimento dei danni da diffamazione a seguito delle affermazioni rese dal senatore Giarrusso nel corso dell'intervista rilasciata al dottor Francesco Toscano e pubblicata sin dal 27 maggio 2020 sul canale YouTube «Vox Italia TV», ritenute lesive dell'onore, del decoro e della reputazione del dottor Francesco Basentini.

Quest'ultimo, nella memoria integrativa all'istanza di mediazione, nel rammentare di aver ricoperto l'incarico di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) fino al 30 aprile 2020, ricostruisce in primo luogo – alla luce di una panoramica della normativa di riferimento – i fatti inerenti alla questione della scarcerazione di alcuni soggetti, comunemente noti come *boss* mafiosi che, nel contesto della pandemia da

Covid-19, sono stati ammessi alla detenzione domiciliare ovvero agli arresti domiciliari.

Ciò premesso il dottor Basentini sostiene che, in occasione della citata intervista, il senatore Giarrusso, nel disquisire della vicenda «Bonafede – Di Matteo», si sarebbe lasciato andare a pesantissime considerazioni sul suo conto, criticandone in maniera diffamatoria l'esperienza professionale (della quale sarebbero stati richiamati in maniera falsa alcuni dettagli) ed adombrando il sospetto che, a seguito delle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di marzo 2020, ci sarebbe stata una nuova «trattativa Stato-mafia», di cui egli sarebbe stato l'artefice, e che avrebbe portato alla scarcerazione di «500» mafiosi.

Nella memoria vengono riportati alcuni stralci dell'intervista *de qua* ritenuti particolarmente significativi, dei quali si richiamano in questa sede i principali.

Secondo il senatore Giarrusso, il ministro Bonafede si sarebbe «*circondato di un'intera banda di Palamara... banda che mette i brividi... perché il dr. Basentini, che è stato nominato al Dap senza avere nessuna esperienza... il dr. Basentini che, come importante esperienza, ha un disastro epocale che è l'indagine Eni, quella di Tempa Rossa, perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il Ministro Guidi... e poi l'indagine sull'Eni viene archiviata, non vengono assolti... la stessa Procura che ha fatto dimettere un Ministro ha detto "non c'è nulla", prende ed archivia*». In un altro passaggio dell'intervista riportato nella memoria viene affermato che «*Un soggetto che ha gestito quest'indagine sull'Eni e poi viene nominato al Dap... lascia sorgere dei sospetti gravissimi su come sia arrivato al Dap, su cosa è il Dap per questa persona... che è un cambio di status non indifferente... passa da uno stipendio di 80-90 mila euro l'anno ad un stipendio di 320 mila euro l'anno che manterrà a vita... è legittimo sospettare che dietro ci sia un do ut des fa...*».

Nel prosieguo del suo intervento il senatore Giarrusso esterna il suo sospetto circa una «*trattativa Stato-mafia di nuovo e di nuovo partendo dalle carceri*» riferendo che «*... ci sono state delle rivolte e la risposta di Basentini e dello Stato qual è stata? Non la fermezza che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata... ci sono state 8.000 scarcerazioni di cui 500 mafiosi...*». Dopo aver fatto riferimento all'incontro del dottor Basentini con Michele Zagaria, ristretto in regime di 41-bis, presso il carcere de L'Aquila, il senatore Giarrusso mette in relazione le rivolte nelle carceri con la "circolare" del 21 marzo 2020, dalla quale sarebbero scaturite le predette scarcerazioni: «*che cosa ci faceva Basentini da Zagaria, prima della scarcerazione di Zagaria? Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da solo... è andato con un'altra persona che non era del Gom, non era della Polizia penitenziaria e che era quest'altra persona che lo accompagnava da Zagaria e perché è andato da Zagaria?... c'è stata una trattativa? Qualcuno ha detto ai mafiosi "va bene, cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la scarcerazione e ve la diamo... E ne è uscita la famigerata circolare numero 21... circolare che viene firmata di sabato... lavoravano febbrilmente per tradire lo Stato...*».

Il dottor Basentini eccepisce la contrarietà al vero e la portata offensiva di tali dichiarazioni.

Con riguardo alle affermazioni riguardanti l'indagine Eni-Tempe Rossa l'istante precisa che tale procedimento, a lui assegnato, dopo una serie di importanti misure cautelari, confermate anche presso la Corte di Cassazione, venne definito con richiesta di rinvio a giudizio e sarebbe ancora pendente dinanzi al Tribunale di Potenza. Nega peraltro che corrisponda al vero quanto sostenuto dal senatore Giarrusso in merito al compenso previsto per il capo del D.A.P.

Contesta infine la ricostruzione operata dal senatore in relazione alla sua presenza presso il carcere de L'Aquila, ove sarebbe avvenuto l'incontro con Michele Zagaria, nonché il collegamento insinuato tra le rivolte verificatesi all'interno delle carceri e le direttive contenute nell'ordinanza del 21 marzo 2020, disposta in attuazione della normativa di riferimento.

Occorre rilevare che la vicenda in esame presenta caratteri di analogia con quella già esaminata a proposito del Doc. IV-*quater*, n. 3. Tale documento originava da un'intervista resa dal senatore Giarrusso e pubblicata sul quotidiano «La Verità» l'8 giugno 2020, intitolata «Nel ministero Bonafede comanda la banda Palamara», il cui sottotitolo recitava «*Basentini, ex capo del Dap, aveva incontrato in carcere il boss Michele Zagaria. Subito dopo sono stati scarcerati i mafiosi. Che cosa si saranno detti?*», a seguito della quale era stato instaurato un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Potenza. In tal sede la Giunta, acclarata l'esistenza di un'interrogazione a risposta scritta del senatore Giarrusso del 28 maggio 2020, dal contenuto coincidente con l'atto *extra moenia*, ha dichiarato la sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La proposta è stata confermata dall'Assemblea (seduta del 16 febbraio 2022).

Peraltro, successivamente alla conclusione dell'esame da parte della Giunta, la stessa autorità giudiziaria aveva trasmesso una richiesta di deliberazione sui medesimi fatti. Il relativo Doc. IV-*ter*, n. 17, è stato pertanto considerato assorbito nella pronuncia relativa al primo documento. Come sopra precisato, il procedimento origina invece da un'intervista resa dal senatore Giarrusso rilasciata al dottor Francesco Toscano e pubblicata sin dal 27 maggio 2020 sul canale YouTube «Vox Italia TV» e risulta pendente dinanzi all'Organismo di Mediazione ExAequo a.d.r. di Potenza.

Nella seduta del 22 marzo 2022 la Giunta deliberato ha di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il senatore Giarrusso ha depositato una memoria con allegati in data 7 aprile 2022.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da

un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie si osserva che, nell'interrogazione a risposta scritta del 28 maggio 2020, il senatore Giarrusso ricorda le dimissioni di alcuni dirigenti del Ministero della giustizia, tra i quali il dottor Francesco Basentini ed ipotizza un legame tra le rivolte nelle carceri e le scarcerazioni avvenute in seguito. Inoltre, fa un esplicito riferimento alle circostanze di cui al procedimento di mediazione: «*Alcune delle richieste dei rivoltosi sembrerebbero essere confluite nella successiva circolare del DAP del 21 marzo 2020, che porterà alla scarcerazione di quasi 500 mafiosi; da quanto riportato dall'articolo della testata giornalistica on line "Juorno" il 19 maggio 2020, Francesco Basentini avrebbe incontrato presso il penitenziario in cui è detenuto, Michele Zagaria, fratello di Pasquale Zagaria e figura apicale del clan dei Casalesi, accompagnato dal direttore del carcere e da una terza figura di cui non sarebbero note le generalità*». L'interrogazione si conclude con le seguenti richieste al Ministro della giustizia: «*se il Ministro in indirizzo fosse informato dell'incontro di Basentini con il boss Michele Zagaria e dell'oggetto dello stesso; se fosse informato della presenza di una terza persona all'incontro; se possa indicare l'identità della terza persona presente all'incontro e se la stessa faccia parte o meno dei servizi; se possa rendere noti eventuali altri incontri del capo del DAP con boss mafiosi; se sia a conoscenza dello svolgimento di una qualche trattativa tra il DAP e i detenuti rivoltosi al fine di far cessare le rivolte nelle carceri e se sì, quale sia il contenuto e se la circolare del DAP del 21 marzo 2020 sia stata emanata a seguito di tale trattativa*».

Appare evidente che il requisito del nesso funzionale nel caso di specie sussiste, atteso che la dichiarazione *extra moenia* appare funzionalmente connessa con l'atto *intra moenia* citato (ossia l'interrogazione del 28 maggio 2020), attesa la coincidenza contenutistica tra le due predette dichiarazioni, emergente *ictu oculi* ed in maniera indubbia.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo necessario anche

un secondo requisito, enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia il cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna

Come ha specificato la Consulta in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di «*sostanziale contestualità*» tra interventi esterni ed atti tipici è «*in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi [...]*».

Si ricorda che l'attore, nella memoria integrativa all'istanza di mediazione, ha precisato che l'intervista rilasciata al dottor Toscano è stata pubblicata sul canale YouTube «Vox Italiatv» sin dal 27 maggio 2020.

Nel caso di specie il rapporto di sostanziale contestualità sussiste quindi senza ombra di dubbio, atteso che l'atto di sindacato ispettivo è stato pubblicato il 28 maggio 2020, ossia il giorno appena successivo a quello dell'atto *extra moenia* oggetto dell'azione risarcitoria (che risale, come detto, al 27 maggio 2020); tale circostanza rende *ictu oculi* evidente una sostanziale contestualità tra atto *intra moenia* e atto *extra moenia*, secondo le indicazioni nella sopracitata sentenza della Consulta n. 335 del 2006.

Peraltro va evidenziato che la presentazione ad un solo giorno di distanza potrebbe infatti essere ascritta anche ai tempi tecnico-burocratici per la pubblicazione dell'atto di sindacato ispettivo: ipotizzando la presentazione dell'interrogazione nella tarda serata del giorno prima, è verosimile ritenere che la pubblicazione venga fatta dalla Camera di appartenenza la mattinata successiva. Diversamente opinando, sarebbe addirittura necessario che la Camera competente annotasse l'orario preciso in cui un atto di sindacato sia stato depositato, al fine di consentire di comprendere con formalistica (ed irragionevole) puntualità l'anteriorità o meno di tale atto rispetto alla dichiarazione *extra moenia*. Tale approccio non solo si porrebbe in contrasto con canoni di ragionevolezza, ma risulterebbe altresì incompatibile con l'impostazione seguita dalla Corte costituzionale nella sopracitata sentenza n.335 del 2006, nella quale il criterio della sostanziale contestualità – come detto ipotizzabile anche nell'ipotesi di atto tipico, *intra moenia*, successivo ad atto *extra moenia* – prevale sul criterio puramente formalistico dell'anteriorità assoluta ed inderogabile dell'atto *intra moenia*, che richiederebbe un riscontro (anch'esso meramente formalistico) di date e addirittura di orari di deposito dell'atto tipico parlamentare.

In ogni caso, solo ove l'atto *intra moenia* fosse stato invece presentato diverso tempo dopo (anche solo alcuni giorni dopo), sarebbe potuta venir meno la connotazione di sostanziale contestualità tra i due atti. Nel caso di specie, invece, la ravvicinata successione temporale tra atto *extra moenia* del 27 maggio 2020 e atto *intra moenia* del 28 maggio 2020 rende evidente e palese la sussistenza del requisito del cosiddetto legame temporale «sostanziale» (in altri termini della «sostanziale contestualità», come prefigurato dalla Consulta nella predetta sentenza n. 335 del 2006).

Per tali motivi il relatore propone alla Giunta di deliberare che il fatto per il quale il senatore Mario Michele Giarrusso ha ricevuto l'istanza di mediazione n. 041/2021, presentata in data 19 febbraio 2021 presso l'organismo di mediazione ExAequo a.d.r. di Potenza, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Pellegrini di riconoscere nel caso di specie la sussistenza della prerogativa della insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica il senatore Pellegrini di redigere la relazione per l'Assemblea.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 marzo 2022 e proseguito nella seduta del 20 aprile 2022.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), illustra la propria proposta conclusiva ricordando preliminarmente che – come già evidenziato nella seduta del 22 marzo 2022 – con lettera pervenuta l'8 marzo 2022, l'onorevole Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, ha sollevato una questione attinente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Torino.

In data 10 marzo 2022 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Con la missiva in esame l'onorevole Stefano Esposito – che ha rivestito la carica di senatore nella XVII legislatura dal 2 marzo 2013 al 22 marzo 2018 – segnala al Senato della Repubblica un indebito utilizzo di intercettazioni di un parlamentare nel procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. – n. 19008/2021 R.G. G.I.P., nell'ambito del quale, in data 1° marzo 2022, il Giudice dell'udienza preliminare di Torino, in esito all'udienza preliminare, ha emesso nei suoi confronti il decreto che dispone il giudizio.

Si fa presente che al procedimento *de quo* risultano essere stati riuniti i seguenti ulteriori procedimenti: n. 5194/2017 R.G.N.R. mod. 21, n. 7945/2015 R.G.N.R. mod. 21, n. 23254/2019 R.G.N.R. mod. 21 (già n. 85108/2014 R.G.N.R. mod. 44).

L'onorevole Esposito risulta imputato – unitamente ad altre persone – di diverse fattispecie di reato che vanno dal concorso in turbata libertà degli incanti (articoli 110, 353 del codice penale), alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 81 capoverso, 319 e 321 del codice penale), fino al traffico di influenze illecite (articoli 81 capoverso e 346 *bis* del codice penale).

In particolare, nel ricostruire le varie fasi processuali, l'onorevole Esposito ha riferito che, in data 19 ottobre 2020, gli è stato notificato un avviso con allegato l'elenco delle conversazioni intercettate nei predetti procedimenti, ritenute «rilevanti» dal Pubblico ministero e poste a sostegno delle contestazioni mosse; molte di queste conversazioni (un totale di 126 telefonate) vedrebbero l'onorevole Esposito quale interlocutore nel periodo in cui era senatore della Repubblica. I risultati delle operazioni di intercettazione telefonica sono stati indicati anche nelle fonti prova di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2021.

Quest'ultimo rimarca che, nel corso dell'udienza del 30 novembre 2021, sono state sollevate diverse questioni preliminari inerenti all'utilizzabilità degli atti processuali ed è stato altresì richiesto di dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui egli era parte, per violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 o, in subordine, qualora ritenute intercettazioni «casuali», di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 6 della citata legge, al fine di richiedere l'autorizzazione «successiva»; analoga istanza è stata avanzata con riferimento ad alcuni messaggi *Whatsapp*, interscambiati tra il signor Giulio Muttoni e lo stesso senatore, acquisiti tramite la copia forense dei dati contenuti sullo *smartphone* in uso al primo.

L'onorevole Esposito fa rinvio alle argomentazioni formalizzate dalla sua difesa nella memoria depositata in occasione della stessa udienza del 30 novembre 2021.

Rileva l'onorevole Esposito che in tal sede il Giudice ha tuttavia emesso ordinanza con cui ha affermato la non necessità di decidere anticipatamente rispetto al merito le questioni sollevate, disponendo procedersi oltre nell'udienza preliminare e riservando all'esito ogni decisione in merito.

Nonostante la richiesta sia stata ribadita dalla propria difesa anche all'udienza del 16 febbraio 2022, il 1° marzo 2022 il Giudice per l'udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il giudizio senza provvedere su alcuna delle questioni prospettate ed in particolare sulle questioni dell'inutilizzabilità delle intercettazioni del parlamentare.

Secondo l'onorevole Esposito dagli atti processuali emergerebbe chiaramente che gli inquirenti lo abbiano sin da subito identificato quale

membro del Parlamento e quale interlocutore abituale del coimputato Giulio Muttoni.

Con particolare riguardo alle intercettazioni disposte sull'utenza del Muttoni, viene sottolineato che 113 delle 126 conversazioni indicate come «rilevanti» dal Pubblico ministero siano intercorse con quest'ultimo, persona alla quale egli è legato da un rapporto di amicizia di durata ultraventennale e di pubblico dominio, e quindi facilmente annoverabile quale interlocutore abituale. Inoltre, dall'esame delle intercettazioni «irrilevanti», parrebbero emergere oltre 500 contatti tra lo stesso senatore e Giulio Muttoni, dai quali sono state estrapolate le 113 conversazioni poste a fondamento delle imputazioni.

Tali captazioni, effettuate nell'ambito dei vari procedimenti penali, si sarebbero protratte sull'utenza del Muttoni dal febbraio 2015 al marzo 2018, quando l'onorevole Esposito era ancora parlamentare, ad eccezione di brevi periodi di interruzione.

Conclusivamente quindi, secondo l'istante, sia le intercettazioni telefoniche, sia i messaggi *Whatsapp* acquisiti dallo *smartphone* del Muttoni, avrebbero dovuto essere dichiarati inutilizzabili nei suoi confronti in assenza dell'autorizzazione preventiva del Senato della Repubblica, in violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; in ogni caso, anche a voler ritenere che le predette conversazioni costituissero il frutto di intercettazioni «casuali», al fine di poterle utilizzare nei propri confronti sarebbe risultata comunque necessaria l'autorizzazione «successiva» del Senato.

A prescindere da eventuali violazioni dei suoi diritti di difesa, l'onorevole Esposito si rivolge al Senato affinché valuti l'eventuale compromissione delle proprie prerogative ed assuma i provvedimenti che dovesse ritenere opportuni.

Nella seduta del 20 aprile 2022 l'onorevole Esposito è stato audito dalla Giunta e ha contestualmente depositato agli atti una memoria nella quale ha dettagliatamente illustrato tutte le fasi processuali inerenti ai vari procedimenti nei quali sono state disposte ed assunte le intercettazioni *de quibus*, nonché ribadito come la sua difesa abbia ritualmente proposto le eccezioni di inutilizzabilità di tali captazioni per violazione dell'articolo 68 della Costituzione e della legge n. 140 del 2003. Ha quindi concluso precisando che lo scopo della sua segnalazione è quello di rappresentare le violazioni delle prerogative riconosciute dalla Costituzione a tutela delle funzioni parlamentari, nel caso di specie consistite nell'omessa valutazione della natura delle intercettazioni riguardanti un soggetto all'epoca investito di mandato parlamentare (nonostante le plurime sollecitazioni al riguardo) e nell'utilizzo processuale delle stesse intercettazioni – dapprima poste dal Pubblico ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e successivamente utilizzate del Giudice dell'udienza preliminare ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio – in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza.

L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, al comma 2, disciplina i casi di utilizzo nei confronti del parlamentare di intercettazioni su utenze

telefoniche di terzi, disponendo che lo stesso è subordinato all'autorizzazione della Camera competente alla quale l'autorità giudiziaria deve richiedere l'autorizzazione entro dieci giorni.

A differenza delle intercettazioni telefoniche su utenze intestate ad un membro del Parlamento, disciplinate dall'articolo 4 della stessa legge – per le quali l'autorizzazione va richiesta *ex ante*, ossia anteriormente all'effettuazione delle captazioni – per le autorizzazioni su utenze di terzi l'autorizzazione prevista va chiesta *ex post*, ossia successivamente all'effettuazione della captazione, ove si intenda utilizzare tale mezzo di prova nei confronti di un parlamentare (o di un soggetto che all'epoca dei fatti rivestiva tale *status*).

La Corte costituzionale, nella sentenza 390 del 2007 e nelle successive sentenze adottate in merito alle intercettazioni su utenze di terzi non parlamentari, prefigura – nell'ambito del predetto potere autorizzatorio della Camera competente – una valutazione, demandata alla stessa, finalizzata a distinguere le captazioni occasionali, per le quali l'intercettazione del parlamentare riveste carattere fortuito ed imprevedibile, dalle intercettazioni indirette in senso stretto, ossia per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolto fin dal momento della captazione nei confronti del parlamentare. La Consulta evidenzia che l'utilizzo delle captazioni fortuite può essere autorizzato, atteso che per le stesse non può essere in alcun modo ipotizzato un *fumus persecutionis* proprio per l'imprevedibilità delle stesse. Al contrario, l'utilizzo delle intercettazioni effettuate sull'utenza di terzi con lo scopo di intercettare il parlamentare (cosiddette intercettazioni indirette in senso stretto) non può essere autorizzato, atteso che l'autorità al momento in cui vuole captare le conversazioni di un parlamentare su utenze di terzi deve chiederne *ex ante* l'autorizzazione. Precisa la Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2010) che, ove tale scopo sopravvenga mentre si sta indagando nei confronti di terzi e quindi vi sia un mutamento della direzione dell'atto di indagine atta a riguardare anche un parlamentare, l'autorità giudiziaria deve immediatamente interrompere le captazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione *ex ante* a proseguire le stesse anche per il futuro.

In definitiva, le intercettazioni indirette in senso stretto vengono equiparate dalla Corte costituzionale alle intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenze del parlamentare), atteso che per entrambe l'autorizzazione va chiesta *ex ante*, ossia prima dell'effettuazione.

Tutti gli articolati ragionamenti della Consulta, fin qui evidenziati, presuppongono in modo indubbio che il potere di valutare la fortuità o meno di captazioni su utenze di terzi spetti inequivocabilmente alla Camera competente. La legge n. 140 del 2003 all'articolo 6, comma 2, dispone infatti che l'autorità giudiziaria, ove intenda utilizzare nei confronti del parlamentare intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi, rivolga la richiesta alla «Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate».

Appare evidente che, mentre per le insindacabilità l'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 prevede che anche il parlamentare interessato possa investire la Camera in ordine ad una vicenda di insindacabilità delle opinioni espresse, al contrario tale facoltà non è riconosciuta dall'articolo 6 della medesima legge in relazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni, presupponendo tale norma che l'autorità giudiziaria abbia l'onere di investire la Camera competente ove intenda utilizzare nei confronti di un parlamentare un'intercettazione su utenza di terzi.

Ove l'autorità giudiziaria violi il predetto articolo 6 della legge n. 140 del 2003, le conseguenze si manifestano su due piani distinti.

Il primo piano è quello processuale, atteso che il combinato disposto degli articoli 191, 271 e 343 del codice di procedura penale contempla l'inutilizzabilità di prove assunte senza l'acquisizione della necessaria autorizzazione. Tale profilo risulta estraneo alle competenze della Giunta e del Senato e sarà semmai la difesa dell'onorevole Esposito a far valere in ambito processuale tale inutilizzabilità.

Il secondo piano sul quale si manifestano gli effetti di una violazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 è quello del confitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. L'utilizzo nei confronti di un parlamentare di intercettazioni su utenze di terzi senza richiedere l'autorizzazione della Camera competente lede infatti un'attribuzione che l'articolo 68 della Costituzione e la sua legge attuativa (la legge n. 140 del 2003) riservano alla Camera competente, ossia preclude l'esercizio del potere autorizzatorio della Camera e viola quindi la prerogativa in questione attraverso tale anomalia decisionale ed operativa.

Nel caso di specie, il decreto di rinvio a giudizio del 1° marzo 2022 viene emesso nei confronti di un parlamentare all'epoca dei fatti (insieme ad altri coimputati) e nelle premesse del decreto in questione le operazioni di intercettazione telefonica sono citate tra le «fonti di prova» utilizzate per la decisione.

Da tali circostanze si desume senza ombra di dubbio che il Giudice dell'udienza preliminare ha utilizzato le intercettazioni su utenze di terzi nei confronti dell'onorevole Esposito, senatore all'epoca dei fatti. Diversamente, avrebbe dovuto precisare nella motivazione del decreto che, ai fini del rinvio a giudizio dell'onorevole Esposito, le intercettazioni non erano state utilizzate, ma di tale esclusione non vi è traccia.

Peraltro occorre rilevare che, con provvedimento del 19 ottobre 2020 «Ad integrazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. già emesso [...]», è stato notificato all'onorevole Esposito dal Pubblico Ministero l'elenco delle «registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti».

Dall'esame del predetto elenco, si evince che tutte le conversazioni ivi citate, relative all'onorevole Esposito, sono state assunte tra il 3 marzo 2015 (v., nell'ambito del procedimento penale 23254/2019 R.G.N.R. mod. 21, già 85108/2014 R.G.N.R. mod. 44, le conversazioni R.I.T. 205/2015 n. 379 e 398) ed il 20 marzo 2018 (v., nell'ambito del procedimento pe-

nale n. 5194/2017 R.G.N.R. mod. 21, la conversazione R.I.T. 311/2017 n. 10236) e sono quindi ascrivibili al periodo in cui egli era senatore (carica che ha rivestito nella XVII legislatura, dal 2 marzo 2013 al 22 marzo 2018).

Ad abundantiam, si rileva che vi è un terzo elemento rilevante, ossia l'eccezione sollevata dal senatore Esposito nel corso dell'udienza preliminare a fronte della quale, in data 30 novembre 2021, il Giudice si esprime nel senso della «*non necessità di decidere anticipatamente rispetto al merito le questioni sollevate*», disponendo «*procedersi oltre nell'udienza preliminare, e riservando all'esito ogni decisione in merito*».

Orbene, dagli atti prodotti non emerge alcuna decisione espressa su tale profilo, che comunque, a prescindere dall'eccezione sollevata, è demandato ai poteri esercitabili d'ufficio dal giudice.

Per i motivi fin qui esposti, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea un conflitto di attribuzione, finalizzato al ripristino della legalità costituzionale violata.

Si precisa infine che in questa fase non ha alcun rilievo la circostanza della fortuità o meno delle captazioni, atteso che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Giunta e dal Senato solo ove la Corte costituzionale avrà annullato il decreto di rinvio a giudizio e conseguentemente l'autorità giudiziaria avrà trasmesso a questo ramo del Parlamento la richiesta di autorizzazione all'utilizzo. Solo in tale futuro frangente il Senato, nell'esercizio del potere autorizzatorio ad esso spettante (attivato, come prescrive l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, su iniziativa dell'autorità giudiziaria), potrà valutare la direzione dell'atto di indagine e conseguentemente l'occasionalità o meno delle captazioni.

Attualmente la lesione da parte dell'autorità giudiziaria di tale attribuzione preclude la possibilità di effettuare la predetta valutazione, che il Senato può compiere solo su richiesta della stessa autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice Presidente D'Angelo in ordine a cariche rivestite da senatori

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 aprile 2022.

Il PRESIDENTE, all'esito di quanto convenuto dalla Giunta nella precedente seduta, riferisce di aver contattato per le vie brevi il senatore Renzi che in data odierna ha comunicato e confermato di essersi dimesso dal *board* della società Delimobil Holding SA in data 24 febbraio 2022.

Ricorda che nella scorsa seduta la Vice Presidente D'Angelo aveva dato conto della istruttoria compiuta dal Comitato da lei coordinato in merito ad alcuni incarichi ricoperti e dichiarati dallo stesso senatore Renzi, evidenziando che rispetto alle predette cariche non emergerebbero allo stato, sulla base del vigente quadro legislativo, elementi circa eventuali profili di incompatibilità manifesta con il mandato parlamentare.

Pur in assenza della Vice Presidente, ritiene che tale punto all'ordine del giorno possa in tal senso considerarsi definito ed esaurito.

Non essendovi osservazioni, la Giunta conviene.

Verifica delle elezioni nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 febbraio 2022 e proseguito nella seduta del 22 marzo 2022.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), attesa l'assenza della correlatrice, la Vice Presidente D'Angelo, con la quale peraltro c'è una intesa di massima in ordine ai contenuti della proposta da avanzare alla Giunta, chiede un rinvio del seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e aggiorna i lavori della Giunta su questo argomento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.